

CAMERA DEI DEPUTATI

XI Commissione (Lavoro)

9 novembre 2010

ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Atto n. 283.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo, rinviato nella seduta del 3 novembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la V Commissione ha espresso i propri rilievi sui profili di carattere finanziario del provvedimento in esame. Comunica quindi che il relatore, in esito al dibattito svolto e alla deliberazione assunta dalla V Commissione, ha predisposto una proposta di parere sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 4*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, fa presente che nella sua proposta di parere sono state introdotte talune osservazioni di natura meramente formale, dirette a segnalare le questioni già evidenziate al termine della sua relazione introduttiva, svolta nella precedente seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 4

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Atto n. 283.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici (atto n. 283);

preso atto che il provvedimento è volto a trasporre normativamente gli accordi nazionali con cui le parti sociali hanno concordato l'istituzione, presso l'INPS, del predetto Fondo di solidarietà;

apprezzate le finalità sottese all'intervento proposto e ricordato che, proprio per i medesimi fini, la Camera ha già inserito - nell'ambito di un progetto di legge approvato lo scorso 27 aprile (A.S. 2147) e attualmente all'esame del Senato - un articolo che prevede l'istituzione (con decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni, in recepimento dell'accordo sindacale nazionale del 9 ottobre 2009) di un Fondo del tutto analogo a quello previsto dallo schema di regolamento in esame;

considerato che sul provvedimento si è espresso anche il Consiglio di Stato, con un parere favorevole con osservazioni (tutte di carattere meramente formale, integralmente recepite nel testo successivamente trasmesso alle Camere), nell'adunanza del 26 agosto 2010;

rilevata l'opportunità di apportare taluni, limitati, chiarimenti formali al testo;

preso atto dei rilievi formulati dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 6, si valuti se il richiamo ai «criteri di cui al comma 1» non debba più propriamente intendersi riferito ai «criteri di cui al comma 2»;

b) al medesimo articolo, si segnala che la numerazione del comma 7 risulta inesatta (essendo erroneamente riportato il numero 4);

c) all'articolo 6, comma 3, andrebbe chiarito (atteso che il richiamo all'articolo 5 è limitato al comma 2) se la contribuzione straordinaria ivi prevista possa essere utilizzata anche a copertura dei costi della prestazione spettante al lavoratore nel caso in cui questi eserciti (ai sensi dell'articolo 5, comma 4) l'opzione di liquidazione in unica soluzione.